



**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI - ONLUS"**
più brevemente denominata "A.I.LAM - ONLUS"

Il giorno 21 febbraio duemilaventitre alle ore 18:00

è presente la signora:

- ALOVISI PAMELA nata a Rovereto (TN) il giorno 11 settembre 1983, cittadina italiana, con domicilio per la carica presso la sede legale dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI - ONLUS"
più brevemente denominata "A.I.LAM - ONLUS"

con sede in Arco (TN), via Arc. Santoni n. 16/18, codice Fiscale 93119390875, iscritta all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento (ONLUS), La detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie per allinearle alla normativa vigente lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.LGS. N. 117/2017 in seguito alla richiesta di correzioni dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

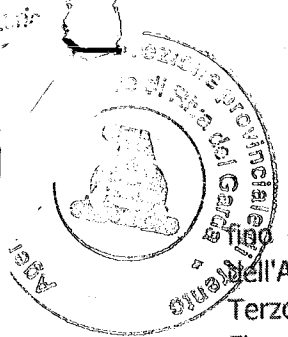
La comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza dell'Assemblea e, con il consenso della stessa chiama la signora Frizzera Marisa a fungere da segretaria e dichiaratala aperta, constatata e da atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale vigente;
- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in quanto vi partecipano in presenza in proprio o per delega, numero 6 (sei) associati aventi diritto di voto, su un totale di n. 10 (dieci) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad essa comparente, partecipano le signore Marisa Frizzera ed Eleonora Miano;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare. La Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto vigente.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la Presidente riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) è necessario adottare un nuovo testo di statuto sociale per adeguarlo alla predetta normativa con le correzioni al vecchio statuto richieste dall'Umse con lettera inviata tramite pec n. protocollo U523/2022/23.5-2022-339/NB, al fine di ottenerne, quando possibile, la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di Volontariato (OdV); la Presidente prosegue esponendo le motivazioni che rendono utile ed opportuno per l'associazione ottenere l'iscrizione nel predetto Registro.



... - e lo stesso entrerà in vigore - al momento di avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fino a tale termine, quindi, la associazione continuerà ad essere disciplinata dallo statuto attualmente vigente.

La Presidente espone agli intervenuti il nuovo testo dello Statuto e ne illustra il contenuto. I soci all'unanimità rinunciano all'integrale lettura.

Al termine dell'esposizione, la Presidente apre la discussione.

Dopo adeguato confronto, la Presidente propone all'assemblea di procedere alla deliberazione.

L'assemblea, udita l'esposizione della Presidente, con voto espresso in forma orale, con

- voti favorevoli: unanimità
- voti contrari: 0
- astensioni: 0

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale nel quale sono state recepite le indicazioni fornite dall' Umse Sviluppo rete dei Servizi- Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei termini e modi formulati dalla Presidente dell'assemblea. Come precisato, lo statuto ora approvato entrerà in vigore solo a partire dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione (OdV) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), termine dal quale sostituirà integralmente l'attuale. Si dà quindi atto che, fino al predetto termine, rimane in vigore lo statuto attuale.

Il testo di statuto adeguato e oggi approvato si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Presidente dell'Associazione di porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno per richiedere l'iscrizione nel relativo Registro autorizzandola espressamente ad apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche o soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, eventualmente richieste dalle competenti Autorità di verifica de RUNTS, ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea chiusa alle ore 18:40.

Il Segretario
Frizzera Marisa

Frizzera Marisa

Il Presidente
Alovisi Pamela

Alovisi Pamela

27 FEB. 2023

LIQUIDAZIONE	REGISTRATO
REG.	AL N. 204
FOUR ...	(2302)
SACR. ...	IL FUNZIONARIO (*)
DIR. ...	Il Funzionario
INTER.	(*) firma su delega del Direttore Provinciale

Ail. A

PRESENZE ASSEMBLEA SOCI 21.02.2023

SOCI ORDINARI 2023	Presenza
1. ALOVISI PAMELA	X
2. FRIZZERA MARISA	X
3. GREGORIA CAVACECE	X
4. FINO MARIACRISTINA	
5. GAROZZO ADRIANA	X
SOCI FONDATORI	
1. MIANO ELEONORA	X
2. NICOLOSI TOMMASO	X
3. NICOLOSI MAURIZIO	
4. PETINO ANTONIO	
5. TORNAMBENE FRANCESCO	

Arco, 21.02.2023

Il presidente

Alovisi Pamela

ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO IL

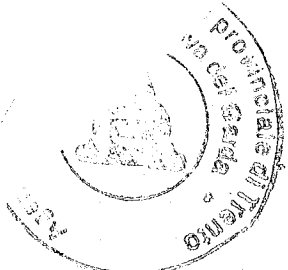
27 FEB. 2023

N.

204

CLASSE

3



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

**"ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

più brevemente denominata "A.I.LAM ODV",

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Arco (TN), alla via Santoni 16/18.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti civili delle pazienti affette da LAM, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;

b) informare la pubblica opinione sulla natura della LAM e delle complicità

ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO
R. 204

3



ad esse correlate, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e controllarle efficacemente;

c) promuovere e diffondere la pratica di volontariato verso le donne affette da LAM e le loro famiglie;

d) promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano utili per l'individuazione di una cura e che siano potenzialmente utili alle malate di LAM;

e) promuovere incontri tra le malate di LAM e le loro famiglie, per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che le malate stesse affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;

f) organizzare corsi di aggiornamento;

g) prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a. organizzare e realizzare convegni, dibattiti, corsi di informazione e formazione, iniziative culturali, ecc.;

b. organizzare e realizzare incontri nelle scuole;

c. collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari delle medesime finalità;

d. collaborare con gli enti pubblici e privati sulle questioni di interesse dell'Associazione;

e. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano



giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'organizzazione di volontariato opera su tutto il territorio nazionale.

Le attività d'interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore che l'associazione si propone di svolgere sono:

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali

L'associato volontario svolge la propria attività, per il tramite dell'associazione, in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea degli associati volontari dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo torretario.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10



(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge, all'organo di controllo potrà, se vi sono le condizioni di legge, essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e - mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

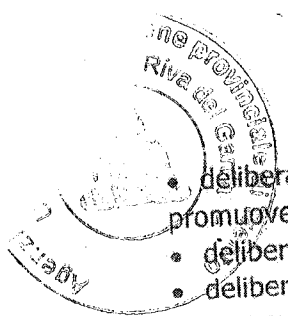
- E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero da due a cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli due membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li



sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie e rigetta la domanda degli aspiranti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

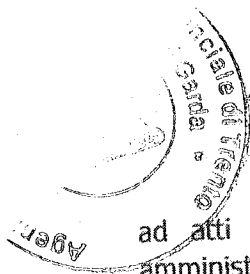
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art. 21, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere



ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in

maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e al Codice del Terzo Settore.

ART. 31 - (Norma transitoria)



Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Il Presidente
Alovisi Pamela

